



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 150 DEL 12/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA PER LA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DEI FUOCHI". SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 AGOSTO 2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che nella giornata del 15/08/2026 a Jesolo, sulla spiaggia antistante l'arenile dei Pioppi (zona piazzetta Casa Bianca) si svolgerà la manifestazione denominata "Festival Dei Fuochi", appuntamento pirotecnico che annualmente conclude la giornata di Ferragosto con inizio previsto ad ore 23:00;

Visto

- che per lo sparo dei fuochi artificiali sono previste particolari condizioni di sicurezza, con l'individuazione di vie di fuga e spazi per la sosta riservata ai veicoli di emergenza e pronto soccorso;
- il piano di gestione delle emergenze redatto per l'evento dal consulente antincendio e sicurezza con annessa planimetria delle aree interessate;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti al fine di rendere possibile lo svolgimento della manifestazione in parola in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada in correlazione con i relativi articoli del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

O R D I N A

Che dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 agosto 2026 la sosta sia vietata a tutti i veicoli (compresi i velocipedi), con rimozione degli stessi a spese degli inadempienti e con eccezione per i veicoli autorizzati e/o destinati ai servizi di pronto soccorso, di pronto intervento e di sicurezza nell'evento, sulle seguenti vie:

- 1) via dei Pioppi, tratto compreso tra le intersezioni con Piazzetta Casa Bianca ed il 4° accesso al mare di via dei Pioppi (hotel Gritti);
- 2) accesso al mare Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori"

Che negli orari e sulle vie sopra menzionate, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alle esigenze della manifestazione, la circolazione veicolare e pedonale possa essere momentaneamente sospesa a cura di personale di Polizia e/o di personale appartenente al servizio di sicurezza e vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad esse correlate.

Nei periodi trattati nel presente provvedimento è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.